

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) COLOMBO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Seduta del 20/05/2025

FATTO

La s.r.l. ricorrente, assistita da un legale, espone di avere stipulato un contratto di prestito finalizzato, in data 27/07/2022, con l'intermediario resistente.

A seguito della richiesta di un ulteriore finanziamento presso altro intermediario, essa se ne sarebbe vista opporre il rifiuto, a suo dire motivato dal fatto che sarebbero state presenti iscrizioni pregiudizievoli nei SIC, effettuate dalla parte convenuta.

Tali segnalazioni avrebbero riguardato il ritardo nel pagamento di due rate del prestito sopra menzionato, ritardo poi sanato.

Rileva, peraltro, la ricorrente il difetto del presupposto formale delle segnalazioni, consistente nel mancato invio del preavviso previsto, a suo dire, dalla disciplina di settore.

Le segnalazioni ritenute illegittime avrebbero poi comportato un danno patrimoniale derivante dal mancato accesso al credito e dalla possibile conseguente perdita di una caparra confirmatoria versata, pari a € 20.000,00.

Conclude, quindi, la ricorrente per la rettifica dei dati negativi nei SIC, nonché per la refusione dei danni subiti, maggiorati delle spese sostenute per l'assistenza del professionista.

Nelle proprie controdeduzioni la parte convenuta rileva che nel corso del rapporto si sarebbero registrati molteplici episodi di inadempimento nel pagamento delle rate.

In ogni caso, a fini puramente conciliativi, dopo la proposizione del ricorso l'intermediario provvedeva alla cancellazione delle segnalazioni nei SIC, nonché a rimborsare, in favore della ricorrente, la somma di € 20,00, occorsa per la presentazione del ricorso.

Esso ribadisce, peraltro, la legittimità sostanziale delle segnalazioni e l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina del preavviso di prima segnalazione, e dunque conclude: (i) per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per quanto concerne la domanda di cancellazione; nonché (ii) per il rigetto delle altre domande.

La ricorrente ha rinunciato alla presentazione delle repliche.

DIRITTO

Risulta documentata, da parte dell'intermediario, l'avvenuta cancellazione delle segnalazioni contestate, così come risulta documentato il pagamento dell'importo di € 20,00, occorso per la presentazione del ricorso.

Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda intesa ad ottenere la rettifica dei dati negativi nei SIC.

Va, invece, delibata la domanda risarcitoria, non essendo stata la stessa fatta oggetto di rinuncia da parte della ricorrente. Tale domanda non merita di essere accolta.

Anzitutto deve essere evidenziato che l'accoglimento dell'istanza intesa alla cancellazione delle segnalazioni nei SIC è stato effettuato dall'intermediario a meri fini conciliativi e senza riconoscimento in ordine all'illegittimità della propria condotta.

Ciò posto, la doglianza sollevata dalla ricorrente circa la carenza del presupposto formale, consistente nel mancato invio del preavviso di prima segnalazione, è manifestamente destituita di fondamento, in quanto siffatta forma di tutela è prevista solo per i debitori persone fisiche, e non per le società.

Quanto al profilo sostanziale, non ne appare invero nemmeno contestata la sussistenza, poiché vengono espressamente riconosciuti i ritardati pagamenti, ancorché si sarebbe

trattato – a dire della ricorrente – di ritardi non riconducibili a propria colpa: ciò che, tuttavia, con riferimento alla materia del contendere, è del tutto privo di rilievo.

Infine, anche sotto il profilo delle conseguenze dannose, che sarebbero scaturite dalla presenza delle segnalazioni nei SIC, la domanda risarcitoria risulta essere totalmente sprovvista di alcun supporto probatorio. Il mero rifiuto di uno o più finanziamenti non è invero evento di per sé foriero di danni risarcibili, mentre l'asserita perdita di una caparra confirmatoria di € 20.000,00 (circostanza peraltro qualificata in ricorso solo come eventuale) non trova supporto in alcun documento prodotto dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA